

RISOLUZIONE N.6/E

Roma, 19 /01/2017

Oggetto: *chiusura a credito del codice tributo “3895” - Credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 - Regione Campania*

Con la convenzione del 2 dicembre 2009 e successivi rinnovi, tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Campania, sono state disciplinate le modalità operative per la gestione del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12.

Con la risoluzione n. 17/E dell’8 marzo 2010, è stato istituito, tra l’altro, il codice tributo “**3895**”, denominato “**Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, legge regionale n. 12/2007**”, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento.

Tanto premesso, con nota prot. n. 2016.0828115 del 20 dicembre 2016, la Regione Campania ha richiesto di disattivare l’utilizzo “*a credito*” del citato codice tributo “3895”.

Pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere **dal 1° febbraio 2017**, il codice tributo “**3895**” non è più utilizzabile per la fruizione in compensazione del credito d’imposta in argomento e che l’operatività del suddetto codice tributo è limitata alla modalità di utilizzo “*a debito*”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente